



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

DETERMINAZIONE PROT. 21953 REP. N. 1213 DELL' 11.06.2015

ORDINANZA BALNEARE 2015

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO il regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
- VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234: "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997";
- VISTA la legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e, in particolare, l'art. 29, in base al quale le Amministrazioni comunali, il cui territorio comprenda zone costiere, devono dotarsi di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

- VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 8 luglio 2003, n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico;
- VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: "Codice della nautica da diporto";
- VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146: Regolamento di attuazione dell'art. 65 del sopra citato decreto legislativo n. 171/2005;
- VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 767160/CEE";
- VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, articolo 30 (Turismo con animali al seguito);
- VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 recante norme in materia di commercio;
- VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9: "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", con particolare riferimento agli artt. 40 e 41;
- VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, n. 97: "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
- VISTA la circolare regionale, protocollo n. 4713/1 del 29 aprile 2015, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2015, adottata dall'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;
- VISTO l' art. 1, comma 18 del D.L. n. 194/2009 come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, dall' art. 34-duodecies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dall' art. 1, comma 547,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

L. 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, dall' art. 1, comma 291, L. 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTE le "Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità ricreativa" (di seguito, per brevità, Linee Guida) di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12/8 del 5 marzo 2013 successivamente modificate ed integrate con deliberazioni n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e 3/10 del 31 gennaio 2014;

VISTA altresì, la deliberazione n. 10/28 del 17 marzo 2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato modifiche all'art. 4, comma 2, punto 6, all'art.5, comma 1 punto 3 ed agli articoli 10, 12, 16, 18 delle precitate Linee Guida;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 aprile 2005, n. 66 recante "Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale – Rideterminazioni posizioni dirigenziali di Staff e Ispettive", come integrato con D.P.G.R. 20 giugno 2005, n.89;

DATO ATTO che, per effetto del succitato decreto, l'assetto organizzativo per l'esercizio delle competenze in materia di Demanio Marittimo è demandato a quattro Servizi del demanio e patrimonio:

- Servizio centrale di Cagliari, competente per il territorio delle nuove Province di Cagliari, Ogliastra e Sulcis-Iglesiente (dal Comune di Buggerru al Comune di Baunei);
- Servizio territoriale di Sassari, competente per il territorio della Provincia di Sassari (dal Comune di Villanova Monteleone al Comune di Valledoria);
- Servizio territoriale di Tempio-Olbia, competente per il territorio della Provincia di Olbia-Tempio (dal Comune di Badesi al Comune di Budoni);
- Servizio territoriale di Oristano, Nuoro e Medio Campidano competente per il territorio delle Province di Oristano, Nuoro e Medio Campidano (dal Comune di Arbus al Comune di Bosa e dal Comune di Dorgali al Comune di Posada);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

- VISTE la determinazione della Direzione generale degli enti locali n. 942 del 7 aprile 2008: "Prescrizioni inerenti l'asportazione della posidonia spiaggiata e la pulizia delle spiagge dai rifiuti" e la deliberazione della Giunta regionale n. 27/7 del 13 maggio 2008: "Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera";
- VISTA la legge regionale 29 luglio 1998, n.23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";
- VISTE le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) n. 89/2013;
- DATO ATTO che per l'attuazione delle tutele previste dalla citata L.R. n. 23/98 la Regione Autonoma della Sardegna con il protocollo d'intesa n. 5119 del 9 marzo 2009, modificato con atto aggiuntivo rep. n. 29687-1 A.D.A. del 21 dicembre 2011, ha istituito la Rete regionale per la conservazione della fauna marina (mammiferi e rettili marini);
- DATO ATTO che le suddette tutele devono essere assicurate con decorrenza immediata sin dalla prima osservazione degli eventi nelle more del perfezionamento dei successivi provvedimenti amministrativi;
- VISTE le linee guida per la redazione di piani di gestione dei SIC e ZPS, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013;
- RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari, l'uso del demanio marittimo e del mare territoriale della Regione Sardegna, specificando nel contempo le funzioni assunte dalle amministrazioni comunali in attuazione della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26/6 del 29 maggio 2015: "Programmazione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998, art. 108, impiegate per il Sistema Integrato di Salvamento Balneare (SISB) 2015";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

EVIDENZIATO che la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge è di competenza delle Capitanerie di Porto;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, restano salve le disposizioni delle normative in materia,

DETERMINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- a) La stagione balneare è, di norma, compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno.
- b) Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti per tutte o parte delle attività esercitate sul demanio marittimo, previste in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati alla lettera che precede (1 maggio – 31 ottobre), possono essere liberamente effettuate dai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico balneare previa semplice comunicazione concernente la prosecuzione dell'attività da effettuarsi, secondo le competenze rispettivamente attribuite dalla legge e specificate negli artt. 4 e 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 10/28 del 17 marzo 2015, ai Comuni costieri ovvero ai competenti Servizi del demanio e patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.
- c) I concessionari, nell'arco della stagione balneare di cui alla lettera a) devono comunque garantire l'apertura delle strutture e l'esercizio dell'attività oggetto della concessione nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, con orario dalle 8,30 alle 19,30. Durante tale periodo ed orario, e comunque quando le strutture sono aperte al pubblico per la balneazione, devono essere assicurati i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalle competenti Capitanerie di Porto. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni e limitazioni disposte di concerto con l'Assessorato della Difesa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.

- d) Qualora gli stabilimenti balneari intendano, prima o dopo il periodo fissato nella lettera a), rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma devono esporre, oltre alla bandiera rossa, cartelli, in diverse lingue, recanti il seguente avviso "STABILIMENTO APERTO ESCLUSIVAMENTE PER ELIOTERAPIA – SPIAGGIA SPROVVISTA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO" salvo diverse modalità e prescrizioni date dalla competente Capitaneria di Porto.
- e) I titolari di concessioni demaniali ed i Comuni, per le spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti indicati nella presente ordinanza, in diverse lingue anche sotto forma di icone facilmente comprensibili.
- f) Per esigenze di tutela del litorale, in tutti i mesi dell'anno, è vietato l'accesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande. Si precisa che il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle spiagge con veicoli gommati, rientrano fra le competenze trasferite alle amministrazioni comunali, alle quali dovrà essere presentata motivata istanza. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni e limitazioni disposte di concerto con l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.
- g) Con decorrenza immediata dal momento dell'accertamento della deposizione delle uova fino al completamento delle attività previste nelle citate linee guida ISPRA n. 89/2013, la porzione di arenile funzionale al regolare svolgimento delle fasi di incubazione e schiusa, ricadente in aree assentite in concessione o in aree libere, nonché lo specchio acqueo funzionale alla dispersione dei piccoli, saranno individuati e delimitati a cura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dai soggetti della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

Rete regionale per la conservazione della fauna marina. Nelle aree sopra individuate, ed esclusivamente per le esigenze di presidio e tutela, non si applicano i divieti di cui al successivo art. 3, lettere b), c) e d), fermo restando che qualsivoglia occupazione del suolo demaniale dovrà essere preventivamente autorizzata dai servizi regionali competenti territorialmente.

- h) È consentito l'accesso alle spiagge con i mezzi a propulsione elettrica idonei a consentire agli utenti diversamente abili autonomia di movimento.
- i) Al fine di garantire la protezione della salute umana, la Regione, i Comuni, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e le ASL-Servizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.), sono tenute ad applicare tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 116/08, nel Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n. 97 e nella "Circolare Regionale per la Stagione Balneare 2015" richiamata in premessa, nonché quelle contenute nella presente ordinanza.

ART. 2

ACCESSO AGLI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, PULIZIA, SERVIZI IGIENICI E PRIMO SOCCORSO NELLE SPIAGGE LIBERE

- a) Nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, l'accesso agli utenti diversamente abili, l'igiene, la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso devono essere assicurati dalle Amministrazioni comunali.

Al fine di garantire un efficiente servizio di primo soccorso, i Comuni sono autorizzati al posizionamento di torrette di avvistamento, previa acquisizione delle eventuali, ulteriori autorizzazioni previste dalla legge.

Nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, in cui non venga garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare in luoghi ben visibili, redatta in diverse lingue, sulla base delle prescrizioni emanate nelle Ordinanze di sicurezza balneare delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, riportante la dicitura "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO". Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 3, i Comuni, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera ed i concessionari frontisti sono tenuti a segnalare, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione o bianco, posti a distanza non superiore a m 100 l'uno dall'altro e parallelamente alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

linea di battigia, i limiti della zona di mare riservata alla balneazione. Qualora le amministrazioni comunali non provvedano in tal senso, devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta in diverse lingue, riportante la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO".

Nelle zone di mare, ove il fondale, nel tratto di 50 metri dalla battigia, presenti pericoli per buche, dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi meteorologici, ostacoli sommersi, etc., i Comuni, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere ovvero tratti di spiaggia libera, devono, a loro cura e spese, segnalare detti pericoli mediante appositi cartelli bifacciali a forma triangolare, da posizionare in luoghi ben visibili, riportanti in diverse lingue, la/e dicitura/e: "ACQUE ALTE", "OSTACOLO SUL FONDO", ovvero "PERICOLI GENERICI".

ART. 3 PRESCRIZIONI ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO DELLA SARDEGNA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI

Sulle spiagge e negli specchi acquei

E' VIETATO

- a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc. ..., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
- d) è vietato l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
- e) campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
- f) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti diversamente abili;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

- g) transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, altri mezzi specificamente autorizzati ed i mezzi di cui al precedente articolo 1 lett. h). Tale divieto vige per tutto l'anno solare.

E' sempre vietata la sosta e/o l'occupazione, ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l'attraversamento;

- h) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) se può derivarne danno, o molestia alle persone, o turbativa alla pubblica quiete. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dalle Amministrazioni Comunali e coerentemente con le esigenze di tutela derivanti dall'attuazione del precedente art. 1 lettere c), f) e g);

- i) durante la stagione balneare, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), nonché le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto per il salvamento (della Società Nazionale di Salvamento) per il conduttore rilasciato dall' U.C.I.S. unità Cinofile Italiane di soccorso. Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Le Amministrazioni comunali potranno, anche in forma consorziata fra comuni costieri limitrofi e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali. Le Amministrazioni comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni comunali vigileranno,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

altresì, affinché i proprietari degli animali rispettino l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e ss.mm.ii. e l'ulteriore normativa vigente in materia.

Le Amministrazioni comunali potranno autorizzare i concessionari che lo richiedano, ad attrezzare, con opere leggere e di facile rimozione, da posizionare all'interno del perimetro in concessione, apposite aree per animali d'affezione (cani e gatti) in armonia con le prescrizioni dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. Tali zone dovranno essere individuate in modo da non arrecare danno e disturbo. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L'accesso è comunque consentito solo agli animali in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie.

I titolari di concessione demaniale possono, comunque, consentire l'accesso ai propri stabilimenti balneari, di animali d'affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantire la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza e tutela dell'animale, nonché per la pulizia dell'area occupata (compreso l'asporto di materiali inquinanti). Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli animali sono responsabili del comportamento dei medesimi a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell' art. 2052 del codice civile;

- j) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;
- k) organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc...) senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente; qualora le attività di intrattenimento prevedano il montaggio di strutture gonfiabili e/o attrezzature di altezza superiore ai 4 mt ricomprese nell'elenco delle attività spettacolari, degli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

- intrattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968, il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia;
- l) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
 - m) asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);
 - n) utilizzare sapone e shampoo;
 - o) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
 - p) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull'arenile, sia in mare;
 - q) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
 - r) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - s) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone destinate alla balneazione, dall'alba al tramonto;
 - t) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale, etc.);
 - u) la balneazione, l'ormeggio e l'ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E' consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;
 - v) per la tutela degli ambiti dedicati alla balneazione non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni per il posizionamento di gavitelli negli specchi acquee prospicienti le spiagge o le coste rocciose entro i limiti delle acque destinate alla balneazione, stabiliti nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalle Capitanerie di Porto territorialmente **competenti**.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

A favore dei titolari di concessione demaniale, per le sole finalità di sicurezza e salvamento a mare, può essere autorizzato, entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione, il posizionamento stagionale di gavitelli (massimo due) per l'ormeggio di unità di salvamento.

In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire:

- esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 ottobre di ogni anno;
- esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a spinta manuale o a propulsione elettrica, di ridotte dimensioni e, se trattasi di area marina protetta, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ente gestore della medesima;
- senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;
- solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA E A STABILIMENTI BALNEARI

Sono aree scoperte attrezzate per la balneazione le aree demaniali marittime in concessione nelle quali vengono offerti servizi legati alla balneazione e/o all'elioterapia (noleggio ombrelloni, lettini, sdraio ecc.)

Sono strutture o stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in concessione nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione, allo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia (posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione-bar riservata ai clienti dello stabilimento ecc.).

L'orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar è quello stabilito per gli esercizi ubicati nel territorio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

comunale nel rispetto delle norme vigenti delle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico.

- A) Fermo quanto sopra, i concessionari sono, inoltre, tenuti a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con le modalità indicate, laddove adottate, nei programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle province ed in conformità alle indicazioni fornite dalla competente Capitaneria di Porto;
 - rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all'organizzazione dei servizi ed all'espletamento delle attività oggetto della concessione;
 - esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
 - curare la manutenzione e la pulizia delle aree in concessione e delle aree limitrofe fino al battente del mare nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella determinazione n. 942 del 7 aprile 2008 e della deliberazione n. 27/7 del 13 maggio 2008 richiamate nelle premesse, predisponendo appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - posizionare nell'area in concessione un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le distanze minime fra i paletti degli ombrelloni, vale a dire metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze potranno essere ridotte in relazione a particolari esigenze accertate dalle amministrazioni competenti, qualora siano riscontrati significativi fenomeni di erosione degli arenili. Inoltre, gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza all'azione del vento e allo strappo (innesto a baionetta o similare);
 - delimitare le aree oggetto di concessione, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 (per es. paletti di legno distanti tra loro non più di tre metri uniti tra loro da una corda o sagola festonata) o palloni colorati infissi al suolo collocati agli angoli del perimetro dell'area;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

- consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
 - garantire l'accesso a mare ai disabili con la predisposizione di idonei percorsi in legno paralleli e perpendicolari rispetto alla battigia. Inoltre, per consentire loro la mobilità all'interno delle aree in concessione, i concessionari possono posizionare altri percorsi e piattaforme anche se non contemplati nella concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe a quella in concessione, previa autorizzazione del Comune. Al termine della stagione balneare tutti i percorsi dovranno essere rimossi.
- B) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità Marittima, telefonando al numero di emergenza nazionale **1530** e dovrà prendere ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone.
- C) I titolari di concessioni demaniali marittime:
- prima dell'apertura al pubblico devono acquisire le autorizzazioni amministrative e sanitarie e previste dalla legge, nonché disporre di congrua dotazione antincendio, nei casi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla specifica normativa in materia;
 - i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
 - i servizi igienici per gli utenti disabili, di cui alla legge n. 104/1992, devono essere disponibili presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - è vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
 - è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

ART. 5 LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO, TAVOLE A VELA, ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

L'attività di locazione di piccoli natanti a remi o a pedali, destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore, può essere esercitata esclusivamente previa autorizzazione e/o concessione.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione, si rinvia alle disposizioni impartite dagli Uffici delle competenti Capitanerie di Porto.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, nonché i Comuni per le spiagge libere ovvero i tratti di spiaggia liberi, devono esporre la presente determinazione in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, unitamente alle ordinanze emanate dalle competenti Capitanerie di Porto.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione.

Ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 3 della L.r. n. 9/2006, dell' art. 5, punti 6 e dell'art. 8 delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 10/28 del 17 marzo 2015, le Amministrazioni comunali esercitano le funzioni di polizia amministrativa e di vigilanza sul demanio marittimo, l'attività sanzionatoria prevista dall'art. 54 del codice della navigazione e la competenza inerente alla determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 400/1993, quando la condotta abusiva consista nell'occupazione di una superficie scoperta o di una superficie coperta con opere di facile rimozione in assenza o in difformità rispetto al titolo concessorio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

Le Amministrazioni comunali sono, altresì, competenti a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi di violazione della presente ordinanza e degli articoli 1161 e 1164 del codice della navigazione

L'importo dovuto dal trasgressore per le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per la violazione dell'ordinanza balneare, deve essere versato sul c/c postale o bancario del comune in cui è accertata la violazione. Se il trasgressore non effettua il pagamento in misura ridotta della sanzione l'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/1981 all'Amministrazione comunale titolare del potere sanzionatorio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare.

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza è sanzionato ai sensi di legge.

La presente determinazione viene trasmessa a tutti i Comuni costieri della Sardegna ed agli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti.

La presente determinazione viene pubblicata nell'albo pretorio ovvero nel sito istituzionale dei Comuni costieri, nel sito internet istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, degli Enti Locali e Finanze, all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Antonella Giglio